



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 341/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 341/02	Causa C-707/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rayonen sad Svilengrad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Violazioni dell'obbligo di dichiarazione — Sanzioni previste dal diritto nazionale — Misura di confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata — Pena privativa della libertà — Sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del valore dell'oggetto del reato — Proporzionalità)	2
2018/C 341/03	Causa C-269/18 PPU: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C e J, S/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46, paragrafi 6 e 8 — Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a rimanere nel territorio di uno Stato membro — Direttiva 2008/115/CE — Articoli 2, 3 e 15 — Soggiorno irregolare — Trattenimento)	3

2018/C 341/04	Causa C-328/18 P: Impugnazione proposta il 17 maggio 2018 dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 marzo 2018, causa T-6/17, Equivalenza Manufactory / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale — ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)	3
2018/C 341/05	Causa C-413/18 P: Impugnazione proposta il 21 giugno 2018 da H avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2018, causa T-271/10 RENV, H / Consiglio dell'Unione europea	4
2018/C 341/06	Causa C-418/18 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dalla European Citizens' Initiative One of Us avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 23 aprile 2018, causa T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us e a. / Commissione europea	5
2018/C 341/07	Causa C-427/18 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018, causa T-119/17, Alba Aguilera/SEAE	6
2018/C 341/08	Causa C-436/18 P: Impugnazione proposta il 2 luglio 2018 dalla Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea	7
2018/C 341/09	Causa C-458/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 12 luglio 2018 — GVC Services (Bulgaria) EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia	8
2018/C 341/10	Causa C-461/18 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12: Distillerie Bonollo e a./Consiglio dell'Unione europea	8
2018/C 341/11	Causa C-502/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica ceca) il 30 luglio 2018 — CS e a. / České aerolinie a.s.	9
2018/C 341/12	Causa C-674/16 P: Ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 2018 — Guccio Gucci SpA / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guess? IP Holder LP	10
2018/C 341/13	Causa C-675/16 P: Ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 2018 — Guccio Gucci SpA / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guess? IP Holder LP	10
2018/C 341/14	Causa C-63/17: Ordinanza del presidente della Corte del 13 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'Instance de Limoges — Francia) — Banque Solfea SA / Jean-François Veitl	10
2018/C 341/15	Causa C-256/17: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 2 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam — Paesi Bassi) — Sandd BV / Autoriteit Consument en Markt, con l'intervento di: Koninklijke PostNL BV	11
2018/C 341/16	Causa C-392/17: Ordinanza del presidente della Corte del 15 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Sindicatul Energia Oradea / SC Termoelectrica SA	11
2018/C 341/17	Causa C-618/17: Ordinanza del presidente della Corte del 22 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'Instance de Limoges — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / Roger Ducloux, Marie Josée Ducloux.	11
2018/C 341/18	Causa C-20/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo interveniente: Repubblica francese	11
2018/C 341/19	Causa C-61/18: Ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria	12

2018/C 341/20	Causa C-116/18: Ordinanza del presidente della Corte del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Romania	12
2018/C 341/21	Causa C-147/18: Ordinanza del presidente della Corte del 22 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Almería — Spagna) — Banco Mare Nostrum SA / Ignacio Jesús Berenguel Nieto, Carmen Sonia Salinas López	12
2018/C 341/22	Causa C-173/18: Ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — FS / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága	12
2018/C 341/23	Causa C-205/18: Ordinanza del presidente della Corte del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești — Romania) — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminița-Maria Ioniță, Maria Burduv, Raluca-Marinela Trașcă / Spitalul Județean de Urgență Vâlcea	13
Tribunale		
2018/C 341/24	Causa T-612/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — PS / BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Previdenza sociale — Infortunio sul lavoro — Invalidità totale e permanente — Origine professionale della malattia — Regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — Contributo al regime delle pensioni — Dovere di sollecitudine — Responsabilità — Danno morale»)	14
2018/C 341/25	Causa T-273/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Quadri di Cardano / Commissione («Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Indennità di dislocazione — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII allo statuto — Periodo decennale di riferimento — Nazionalità dello Stato della sede di servizio — Residenza nello Stato della sede di servizio — Funzioni in una organizzazione internazionale — Contratto di lavoro interinale»)	14
2018/C 341/26	Causa T-275/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Curto / Parlamento («Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Articolo 24 dello statuto — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello statuto — Molestie psicologiche — Comitato consultivo competente per le molestie e la loro prevenzione sul luogo di lavoro che tratta denunce riguardanti assistenti parlamentari accreditati da un lato, e deputati del Parlamento europeo, dall'altro — Decisione di rigetto della domanda di assistenza — Errore di valutazione — Portata dell'obbligo di assistenza — Durata della procedura amministrativa — Termine ragionevole — Rifiuto di comunicazione della relazione redatta dal comitato consultivo»)	15
2018/C 341/27	Causa T-377/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Denuncia per molestie psicologiche — Indagine amministrativa — Nozione di “molestie psicologiche” — Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” — Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di simili comportamenti — Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d'indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l'esistenza di una caso di molestie psicologiche»)	16
2018/C 341/28	Causa T-379/18: Ricorso proposto il 22 giugno 2018 — WI / Commissione	16
2018/C 341/29	Causa T-417/18: Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — CdT / EUIPO	17
2018/C 341/30	Causa T-420/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — JPMorgan Chase e a./Commissione	18
2018/C 341/31	Causa T-425/18: Ricorso proposto il 5 luglio 2018 — Altice Europe / Commissione	20
2018/C 341/32	Causa T-426/18: Ricorso proposto l'11 luglio 2018 — Bizbike e Hartmobile/Commissione	21
2018/C 341/33	Causa T-429/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos/ Commissione	22
2018/C 341/34	Causa T-457/18: Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Zotkov / Commissione europea	23
2018/C 341/35	Causa T-465/18: Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)	24

2018/C 341/36	Causa T-466/18: Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)	25
2018/C 341/37	Causa T-467/18: Ricorso proposto il 30 luglio 2018 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS)	26
2018/C 341/38	Causa T-469/18: Ricorso proposto il 26 luglio 2018 — Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)	26
2018/C 341/39	Causa T-477/18: Ricorso proposto il 7 agosto 2018 — Užstato sistemas administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Raffigurazione di una bottiglia e una freccia)	27
2018/C 341/40	Causa T-479/18: Ricorso proposto il 3 agosto 2018 — Multifit / EUIPO (Premiere)	28

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2018/C 341/01)

Ultima pubblicazione

GU C 328 del 17.9.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 319 del 10.9.2018.

GU C 311 del 3.9.2018.

GU C 301 del 27.8.2018.

GU C 294 del 20.8.2018.

GU C 285 del 13.8.2018.

GU C 276 del 6.8.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rayonen sad Svilengrad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu

(Causa C-707/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Violazioni dell'obbligo di dichiarazione — Sanzioni previste dal diritto nazionale — Misura di confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata — Pena privativa della libertà — Sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del valore dell'oggetto del reato — Proporzionalità)

(2018/C 341/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Svilengrad

Imputati nel procedimento principale

Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, per sanzionare una violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 di detto regolamento, prevede, da una parte, una misura di confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata e, dall'altra, una pena privativa della libertà fino a sei anni o una sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del valore dell'oggetto del reato.

⁽¹⁾ GU C 94 del 12.3.2018.

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / C e J, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-269/18 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46, paragrafi 6 e 8 — Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata — Diritto a un ricorso effettivo — Autorizzazione a rimanere nel territorio di uno Stato membro — Direttiva 2008/115/CE — Articoli 2, 3 e 15 — Soggiorno irregolare — Trattenimento)

(2018/C 341/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S

Convenuti: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e la direttiva 2013/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che un cittadino di un paese terzo, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta in prime cure dall'autorità amministrativa competente in quanto manifestamente infondata, sia trattenuto ai fini del suo allontanamento, qualora, ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/32, egli sia legalmente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione sul suo ricorso riguardante il diritto di rimanere in tale territorio in attesa dell'esito del ricorso proposto avverso la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale.

⁽¹⁾ GU C 276 del 6.8.2018.

Impugnazione proposta il 17 maggio 2018 dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 marzo 2018, causa T-6/17, Equivalenza Manufactory / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale — ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)

(Causa C-328/18 P)

(2018/C 341/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altre parti nel procedimento: Equivalenza Manufactory, S.L. e ITM Entreprises SAS

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea («RMUE») per i seguenti motivi:

1. Il Tribunale si contraddice in quanto riconosce l'esistenza di una somiglianza visiva e nega, al contempo, che i segni sono simili sul piano visivo.
2. Il Tribunale incorre in errore nel confermare incondizionatamente l'asserita differenza concettuale esaminata dalla commissione di ricorso.
3. Il Tribunale incorre in errore nell'esaminare i comportamenti di acquisto nell'ambito dell'esame della somiglianza dei segni, anziché effettuarlo al momento della valutazione globale del rischio di confusione.
4. Il Tribunale incorre in errore nell'affermare che i segni in conflitto non sono simili, nonostante abbia riconosciuto la loro somiglianza media sul piano fonetico.

Impugnazione proposta il 21 giugno 2018 da H avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2018, causa T-271/10 RENV, H / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-413/18 P)

(2018/C 341/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza dell'11 aprile 2018, causa T-271/10 RENV, H/Consiglio dell'Unione europea, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser-Prosecutor» presso l'ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, in subordine, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo della Missione previsto all'articolo 6 della decisione 2009/906/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio, dell'8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina e nella misura in cui respinge la richiesta di risarcimento danni fondata sull'illegittimità delle summenzionate decisioni;
- pronunciarsi sulla causa e, se del caso, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare il convenuto in primo grado a sostenere le spese relative alla causa C-455/14 P nonché quelle relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

- La ricorrente lamenta una violazione dell'articolo 216 del regolamento di procedura del Tribunale e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la sentenza impugnata è stata adottata da una sezione composta parzialmente dagli stessi giudici che hanno emesso l'ordinanza annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- Quanto alla facoltà del capo della missione di adottare decisioni relative alla riassegnazione del personale e al ruolo dello Stato membro di origine nell'ambito del trasferimento del personale distaccato, la ricorrente lamenta una violazione dell'articolo 61, paragrafo II, dello Statuto della Corte, in quanto il giudice di primo grado non si è conformato alla sentenza nella causa rinviata dalla Corte.
- Snaturamento degli elementi di prova.
- Violazione dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento, in quanto la ricorrente non è stata sentita relativamente a taluni documenti e osservazioni scritte forniti dal Consiglio nel corso del procedimento di primo grado.
- Violazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto la ricorrente è stata condannata a sostenere le spese del procedimento nella causa C-455/14 P, nella quale è risultata vittoriosa.

⁽¹⁾ GU 2009, L 322, pag. 22.

Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dalla European Citizens' Initiative One of Us avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 23 aprile 2018, causa T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us e a. / Commissione europea

(Causa C-418/18 P)

(2018/C 341/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Citizens' Initiative One of Us (rappresentanti: P. Diamond, Barrister, R. Kiska, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia, Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-561/14;
- annullare la comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione, del 28 maggio 2014;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'articolo 17 TUE in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, TUE, l'articolo 24 TFUE e il regolamento 211/2011; ⁽¹⁾ il potere discrezionale della Commissione deve essere conforme agli obiettivi dell'iniziativa dei cittadini europei («ICE»). La decisione del Tribunale non avrebbe tenuto conto della ratio giuridica del regolamento e l'avrebbe, conseguentemente, reso privo di effetti.

In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove non ha rilevato che la comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione ⁽²⁾ non ha presentato le sue conclusioni giuridiche e politiche separatamente come richiesto dal regolamento (UE) n. 211/2011.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato la comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione con l'adeguato livello di controllo richiesto. Il Tribunale avrebbe applicato un criterio di controllo limitato, segnatamente il criterio dell'errore manifesto.

In quarto luogo, in subordine, qualora (quod non) il livello di controllo applicato dal Tribunale configuri il corretto criterio giuridico, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la motivazione fornita dalla Commissione nella comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione soddisferebbe il criterio dell'errore manifesto; la Commissione non avrebbe, tra l'altro, applicato correttamente la giurisprudenza di cui alla sentenza C-34/10 Oliver Brüstle contro Greenpeace eV; non avrebbe tenuto conto delle conseguenze del sistema del c.d. «triplo lucchetto», che non prevede garanzie sul piano etico (e fissa, infatti, incentivi per gli Stati membri per la riduzione delle proprie garanzie etiche al fine di accedere a fondi di ricerca). Inoltre, la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto nel ritenere che consentire l'accesso all'aborto sia un obbligo internazionale derivante dal Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo («ICPD») e dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite; ancora, essa sarebbe incorsa in errore nell'affermare in maniera illogica che il finanziamento di organizzazioni per la promozione e la pratica dell'aborto in Paesi in via di sviluppo avrebbe effetti positivi per la salute materna, al contrario dell'aumento di fondi a favore di sistemi sanitari ampiamente sotto organico e privi di forniture sufficienti.

In quinto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel qualificare in modo inesatto la ICE, segnatamente quale iniziativa per l'introduzione di tre specifiche proposte legislative, anziché come iniziativa per la tutela della dignità dell'embrione. Pertanto, il Tribunale non avrebbe correttamente affrontato le problematiche nel caso di specie.

(¹) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

(²) Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».

Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018, causa T-119/17, Alba Aguilera/SEAE

(Causa C-427/18 P)

(2018/C 341/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hilaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ruben Alba Aguilera, Simone Barengi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'impugnazione ammissibile e fondata;
- in conseguenza, annullare la sentenza del Tribunale del 13 aprile 2018, causa T-119/17;
- accogliere le conclusioni presentate dal SEAE in primo grado;
- condannare le altre parti del procedimento alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo dell'impugnazione verte su un errore di diritto nell'interpretazione data dal Tribunale all'articolo 1 dell'allegato X allo statuto dei funzionari. Secondo il Tribunale, tale disposizione imporrebbe un obbligo di adottare disposizioni generali di esecuzione (DGE) ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, obbligo che varrebbe per l'allegato X allo statuto nel suo complesso e in particolare per il suo articolo 10 (punti 30 e 31 della sentenza impugnata). Orbene, il legislatore ha espressamente formulato, nell'allegato X, un obbligo di adottare le DGE solamente nell'articolo 3. Per contro, in altre disposizioni, come l'articolo 2, comma 2, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 8, comma 1, o gli articoli 10 e 21, lo stesso legislatore ha previsto solamente «condizioni» o «modalità di applicazione» disposte dall'APN.

Il secondo motivo dell'impugnazione verte su un errore di diritto nell'interpretazione data dal Tribunale dell'articolo 10 dell'allegato X, in quanto si tratterebbe di una disposizione che manca di chiarezza e di precisione a un punto tale che vi sarebbe il rischio di un'applicazione arbitraria che renda necessaria l'adozione delle DGE (punti 28 e 29 della sentenza impugnata). Ad avviso del ricorrente, l'articolo 10 dell'allegato X fornisce un quadro giuridico sufficientemente dettagliato, che pone limiti precisi al potere discrezionale dell'APN.

Impugnazione proposta il 2 luglio 2018 dalla Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea

(Causa C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (rappresentanti: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 ⁽¹⁾ della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese nella parte in cui concerne la ricorrente; e
- condannare la Commissione europea alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-675/15.

In subordine,

- rinviare la causa al Tribunale; e
- riservare le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, la sentenza impugnata interpretava in modo illegittimo la seconda frase del secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽²⁾ del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, individuando in tale disposizione un requisito per la selezione del paese di riferimento non presente nel testo.

In secondo luogo, statuendo che, in linea di principio, non è possibile apportare adeguamenti al valore normale quando si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009, la sentenza impugnata viola quest'ultima disposizione.

⁽¹⁾ GU 2015, L 224, pag. 10.

⁽²⁾ GU 2009, L 343, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 12 luglio 2018 — GVC Services (Bulgaria) EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia

(Causa C-458/18)

(2018/C 341/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: GVC Services (Bulgaria) EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, lettera a), i), in combinato disposto con l'allegato I, parte A, lettera ab), della direttiva 2011/96/UE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» comprende anche le società registrate a Gibilterra.
- 2) Se l'articolo 2, lettera a), iii), in combinato disposto con l'allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «corporation tax nel Regno Unito» comprende anche l'imposta sulle società dovuta a Gibilterra.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).

Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 dalla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12: Distillerie Bonollo e a./Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-461/18 P)

(2018/C 341/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, P. Billiet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, in toto, la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12; e
- condannare le ricorrenti dinanzi al Tribunale alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-431/12.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo. Secondo tale motivo, la sentenza impugnata è viziata da un errore manifesto nell'applicazione del diritto, in quanto statuisce che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009⁽¹⁾ del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), sulla base del quale è stata adottato il regolamento 626/2012⁽²⁾, non consente alle istituzioni dell'UE di costruire il valore normale del prodotto interessato nei calcoli del margine di dumping in un riesame antidumping intermedio parziale, se, nell'inchiesta antidumping originaria, le istituzioni dell'UE avevano utilizzato invece, a tal fine, le vendite effettive sul mercato interno.

1. La ricorrente fa valere, in primo luogo, che costruire il valore normale non costituisce un metodo diverso rispetto a determinare il valore normale sulla base delle vendite effettive sul mercato interno, poiché entrambi i metodi mirano a determinare il valore normale nel modo migliore in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni caso, considerato che i dati su costi/prezzi evolvono nel tempo. L'articolo 2, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base, infatti, prevede varie circostanze che possono giustificare, caso per caso, il ricorso al valore normale costruito rispetto all'utilizzo delle vendite attuali sul mercato interno ai fini del calcolo del margine di dumping. Limitare il potere delle istituzioni dell'UE di scegliere di costruire il valore normale in un riesame intermedio parziale, qualora esse abbiano utilizzato le vendite effettive sul mercato interno per il medesimo fine in precedenti inchieste, priva dette istituzioni della possibilità di avvalersi delle diverse alternative previste dall'articolo 2 del regolamento di base. Data le sostanziali differenze, in termini di costi, tra l'acido tartarico prodotto naturalmente e quello di sintesi, costruire il valore normale analogo in Argentina nel regolamento 626/2012 rifletteva meglio il fatto che i produttori argentini di riferimento producevano acido tartarico secondo il metodo naturale che è, in pratica, più costoso del metodo di sintesi utilizzato dalla ricorrente.
2. In secondo luogo, la ricorrente fa valere, a sostegno del suo motivo, che, nell'inchiesta antidumping originaria, erano state individuate due categorie di esportatori: gli esportatori che hanno collaborato, come la ricorrente, e ai quali è stato concesso il trattamento di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base; e i produttori che non hanno collaborato, ai quali non è stato concesso il TEM ed è stato applicato dalle istituzioni dell'UE il metodo delle «migliori informazioni disponibili» in forza dell'articolo 18 del regolamento di base. Nel corso del riesame intermedio parziale sfociato nell'adozione del regolamento 626/2012, i produttori che avevano collaborato, come la ricorrente, si sono visti negare il TEM dalle istituzioni dell'UE e il loro valore normale è stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base con riferimento all'Argentina come paese di riferimento scelto dalla Commissione. Quest'ultima categoria di esportatori non esisteva nell'inchiesta originale. Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui fosse possibile interpretare l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base nel senso che osta a che le istituzioni dell'UE utilizzino il valore normale costruito invece delle vendite effettive sul mercato interno in un riesame intermedio parziale, ciò comunque non impedirebbe alle istituzioni dell'UE di utilizzare il valore normale costruito per una nuova categoria di esportatori, cioè quelli che collaborano ma a cui non è stato concesso il TEM, emersa per la prima volta durante il riesame intermedio parziale.
3. Infine, numerose conclusioni della sentenza impugnata sono in contrasto con la giurisprudenza consolidata, a livello UE e OMC, relativa alla determinazione del valore normale nonché alla garanzia di un equo confronto dei prezzi e al rispetto dei diritti della difesa degli esportatori.

⁽¹⁾ GU 2009, L 343, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica ceca) il 30 luglio 2018 — CS e a. / České aerolinie a.s.

(Causa C-502/18)

(2018/C 341/11)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti

Attori e appellati: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ e MI

Convenuta e appellante: České aerolinie a.s.

Questione pregiudiziale

Se sussista un obbligo del vettore comunitario a una compensazione pecuniaria in favore del passeggero, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nel caso in cui il vettore comunitario, quale vettore contrattuale, abbia operato la prima parte di un volo con scalo in un aeroporto di un paese terzo dal quale un vettore che non è un vettore comunitario ha operato la seconda parte del volo, nell'ambito di un accordo di code-sharing, e solo nella seconda parte del volo si sia registrato un ritardo superiore a tre ore al momento dell'atterraggio nell'aeroporto di destinazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 2018 — Guccio Gucci SpA / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guess? IP Holder LP

(Causa C-674/16 P)⁽¹⁾

(2018/C 341/12)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 144 del 8.5.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 2018 — Guccio Gucci SpA / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guess? IP Holder LP

(Causa C-675/16 P)⁽¹⁾

(2018/C 341/13)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 144 del 8.5.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 13 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'Instance de Limoges — Francia) — Banque Solfea SA / Jean-François Veitl

(Causa C-63/17)⁽¹⁾

(2018/C 341/14)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 144 del 8.5.2017.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 2 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam — Paesi Bassi) — Sandd BV/ Autoriteit Consument en Markt, con l'intervento di: Koninklijke PostNL BV

(Causa C-256/17) ⁽¹⁾

(2018/C 341/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Sindicatul Energia Oradea / SC Termoelectrica SA

(Causa C-392/17) ⁽¹⁾

(2018/C 341/16)

Lingua processuale: il romeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 293 del 4.9.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 22 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'Instance de Limoges — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / Roger Ducloux, Marie Josée Ducloux.

(Causa C-618/17) ⁽¹⁾

(2018/C 341/17)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 22 del 22.1.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo interveniente: Repubblica francese

(Causa C-20/18) ⁽¹⁾

(2018/C 341/18)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 104 del 19.3.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-61/18) ⁽¹⁾

(2018/C 341/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 112 del 26.3.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Romania

(Causa C-116/18) ⁽¹⁾

(2018/C 341/20)

Lingua processuale: il romeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 22 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Almería — Spagna) — Banco Mare Nostrum SA / Ignacio Jesús Berenguel Nieto, Carmen Sonia Salinas López

(Causa C-147/18) ⁽¹⁾

(2018/C 341/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság — Ungheria) — FS / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-173/18) ⁽¹⁾

(2018/C 341/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 221 del 25.6.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 21 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești — Romania) — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminița-Maria Ioniță, Maria Burduv, Raluca-Marinela Trașcă / Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

(Causa C-205/18) ⁽¹⁾

(2018/C 341/23)

Lingua processuale: il romeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 211 del 18.6.2018.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — PS / BEI

(Causa T-612/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Personale della BEI — Previdenza sociale — Infortunio sul lavoro — Invalidità totale e permanente — Origine professionale della malattia — Regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — Contributo al regime delle pensioni — Dovere di sollecitudine — Responsabilità — Danno morale»)

(2018/C 341/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PS (rappresentanti: N. Lhoëst e G. Cludts, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams, E. Raimond e G. Faedo, successivamente T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito dal novembre 2013.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) PS è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-42/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Quadri di Cardano / Commissione

(Causa T-273/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Indennità di dislocazione — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII allo statuto — Periodo decennale di riferimento — Nazionalità dello Stato della sede di servizio — Residenza nello Stato della sede di servizio — Funzioni in una organizzazione internazionale — Contratto di lavoro interinale»)

(2018/C 341/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.-N. Louis, quindi N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Bohr e M. Mensi, quindi T. Bohr e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull'articolo 270 TFUE e intesa all'annullamento della decisione del 19 luglio 2016 dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, nella parte in cui ha negato al ricorrente la concessione dell'indennità di dislocazione in occasione della sua entrata in servizio presso l'INEA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Alessandro Quadri di Cardano è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Curto / Parlamento

(Causa T-275/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Articolo 24 dello statuto — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello statuto — Molestie psicologiche — Comitato consultivo competente per le molestie e la loro prevenzione sul luogo di lavoro che tratta denunce riguardanti assistenti parlamentari accreditati da un lato, e deputati del Parlamento europeo, dall'altro — Decisione di rigetto della domanda di assistenza — Errore di valutazione — Portata dell'obbligo di assistenza — Durata della procedura amministrativa — Termine ragionevole — Rifiuto di comunicazione della relazione redatta dal comitato consultivo»)

(2018/C 341/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michela Curto (Genova, Italia) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau, E. Taneva e M. Rantala, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE e inteso, da una parte, all'annullamento della decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016, con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di detta istituzione ha respinto la domanda di assistenza introdotta dalla ricorrente il 14 aprile 2014, nonché, d'altra parte, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in ragione della violazione, da parte di detta autorità, dell'obbligo di assistenza previsto dall'articolo 24 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, segnatamente in ragione della durata eccessiva della procedura.

Dispositivo

- 1) La decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016, con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di detta istituzione ha respinto la domanda di assistenza introdotta dalla sig.ra Michela Curto il 14 aprile 2014, è annullata.
- 2) Il Parlamento è condannato a versare alla sig.ra Curto, a titolo di danno morale subito, un importo di EUR 10 000 oltre interessi moratori, a far data dalla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento.
- 3) Il Parlamento è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — SQ/BEI(Causa T-377/17) ⁽¹⁾

«Funzione pubblica — Personale della BEI — Denuncia per molestie psicologiche — Indagine amministrativa — Nozione di “molestie psicologiche” — Necessità che il comportamento censurato sia reiterato affinché configuri una “molestia psicologica” — Rifiuto di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di simili comportamenti — Obbligo di riservatezza in merito alla sussistenza di un procedimento d'indagine amministrativa in corso e, successivamente, alla decisione di chiusura del procedimento che accerta l'esistenza di una caso di molestie psicologiche»

(2018/C 341/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SQ (rappresentanti: N. Cambonie e P. Walter, avocats)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avocat, e J. Currall, barrister)

Oggetto

Domanda, presentata a norma dell'articolo 50 bis, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 41 del regolamento del personale della BEI, diretta, da un lato, all'annullamento parziale della decisione del 20 marzo 2017 del presidente della BEI e, dall'altro, al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito dalla ricorrente a causa di molestie psicologiche da parte del suo superiore gerarchico e della condotta tenuta dalla BEI.

Dispositivo

- 1) La decisione del 20 marzo 2017 del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) è parzialmente annullata, nella parte in cui applica una definizione errata della nozione di «molestie psicologiche», non prevede alcuna conseguenza disciplinare immediata ad un caso comprovato di molestie psicologiche in seno alla BEI e impone al destinatario di detta decisione un obbligo di riservatezza contraria alle finalità di un procedimento d'indagine relativo ad un caso asserito di molestie psicologiche.
- 2) La domanda di annullamento è respinta quanto al resto.
- 3) La BEI è condannata a corrispondere a SQ, per il danno morale subito, un importo di EUR 10 000.
- 4) La domanda risarcitoria è respinta quanto al resto.
- 5) La BEI sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute da SQ.
- 6) SQ sopporta la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Ricorso proposto il 22 giugno 2018 — WI / Commissione

(Causa T-379/18)

(2018/C 341/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WI (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni contestate;
- ingiungere il versamento della pensione di coniuge superstite a [WI];
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione dell'Ufficio Gestione e Liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, del 16 agosto 2017, che nega la concessione del beneficio di una pensione di reversibilità alla ricorrente, nonché la decisione di conferma, quest'ultima invoca due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della nozione di coniuge superstite nonché sulla violazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, e dell'articolo 17 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»), in quanto la Commissione si sarebbe fondata su una interpretazione restrittiva e erronea della nozione di coniuge superstite prevista dallo statuto per respingere la domanda della ricorrente di riconoscimento del suo status di coniuge superstite.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di sollecitudine, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze eccezionali del caso di specie per interpretare l'articolo 17 dell'allegato VIII dello statuto nel senso che la ricorrente possa beneficiare a pieno titolo di una pensione in ragione del suo status di coniuge superstite.

Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — CdT / EUIPO

(Causa T-417/18)

(2018/C 341/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti)

Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (in prosieguo l'«Ufficio») del 26 aprile 2018 di risoluzione dell'accordo concluso con il Centro;
- annullare la decisione dell'Ufficio del 26 aprile 2018 di arrogarsi il diritto di attuare tutte le misure preve necessarie ad assicurare la continuità dei suoi servizi di traduzione, in particolare mediante la pubblicazione di gare d'appalto;
- annullare la decisione dell'Ufficio di pubblicare una gara d'appalto per i servizi di traduzione sulla Gazzetta Ufficiale, con il riferimento 2018/S 114-258472, e vietare all'Ufficio di sottoscrivere contratti in forza di tale gara d'appalto;
- dichiarare illegittima la pubblicazione di una gara d'appalto per i servizi di traduzione da parte di un'agenzia o di qualsiasi altro organo o organismo dell'Unione europea il cui regolamento istitutivo prevede che i servizi di traduzione siano forniti dal Centro;

— condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'inosservanza della procedura. Il ricorrente ritiene, da un lato, che qualora insorgano difficoltà tra il Centro di traduzione e i suoi clienti, siano applicabili le modalità di cui all'articolo 11 del regolamento istitutivo del Centro e, dall'altro, che la decisione dell'Ufficio del 26 aprile 2018 di arrogarsi il diritto di attuare le misure necessarie per assicurare la continuità della fornitura dei servizi di traduzione violi l'articolo 11 del regolamento istitutivo del Centro nei limiti in cui non rispetta la procedura di mediazione di cui a tale articolo in caso di difficoltà tra le due agenzie.
2. Secondo motivo, vertente sull'imprevidenza dell'Ufficio. Al riguardo, il ricorrente considera che:
 - in primo luogo, la situazione in cui si trova l'Ufficio viola l'articolo 148 del regolamento istitutivo dell'Ufficio e l'articolo 2 del regolamento istitutivo del Centro, nei limiti in cui essa potrebbe condurre alla mancanza di un valido accordo a partire dal 1° gennaio 2019;
 - in secondo luogo, la lettura dell'intero articolo 2 del regolamento istitutivo del Centro mostra le diverse tipologie di clienti del Centro e designa espressamente, al paragrafo 1, sette agenzie, organi e uffici, tra cui l'Ufficio, a cui il Centro fornisce i servizi di traduzione necessari al loro funzionamento. Inoltre, al paragrafo 3 sono del pari menzionati anche istituzioni e organi, dotati di servizi di traduzione, che possono eventualmente, su base volontaria, ricorrere ai servizi del Centro;
 - in terzo luogo, la lettura combinata di tali due paragrafi conduce a concludere che le agenzie elencate al paragrafo 1 non godono del potere discrezionale di decidere, su base volontaria, di ricorrere o meno al Centro e, pertanto, possono risolvere l'accordo che le vincola al Centro soltanto qualora entri successivamente in vigore un altro accordo.
3. Terzo motivo, vertente sull'incompetenza dell'Ufficio a pubblicare una gara d'appalto per servizi di traduzione. Fermo restando il risultato della valutazione della gara d'appalto pubblicata dall'Ufficio, il ricorrente fa valere che l'Ufficio si trova, a partire dalla decisione di bandire la gara d'appalto, nelle condizioni di non poter rispettare gli articoli 148 e 2 dei regolamenti istitutivi, rispettivamente, dell'Ufficio e del Centro. Da ultimo, il ricorrente deduce che, nella fattispecie, il fatto di sottoscrivere contratti e di acquistare servizi di traduzione integrerebbe una palese violazione del succitato articolo 148 e, di conseguenza, concretamente, l'Ufficio non sarebbe legalmente in grado di proseguire tale procedura fino al suo termine naturale, vale a dire la firma dei contratti.

Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — JPMorgan Chase e a./Commissione

(Causa T-420/18)

(2018/C 341/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, Stati Uniti), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stati Uniti), J.P. Morgan Services LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Lester QC, D. Piccinin e D. Heaton, Barristers, N. French, B. Tormey, N. Frey e D. Das, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella sua interezza, con la conseguenza che nessuna versione della decisione di infrazione potrà essere pubblicata fin quando il Tribunale non avrà deciso sulla domanda di annullamento dell'infrazione;

- in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata, mantenendo le espunzioni respinte dalla Commissione europea come indicato nei motivi da 2 a 4; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione C(2018) 2745 final del 27 aprile 2018 sull'opposizione relativa alla divulgazione di informazioni, mediante pubblicazione, proposta dalle ricorrenti ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011 (GU 2011 L 275, pag. 29), relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [Caso AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD)].

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della presunzione di innocenza rigettando la richiesta delle ricorrenti di ritardare la pubblicazione di qualsiasi versione non confidenziale della decisione del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: «la decisione di infrazione») ⁽¹⁾ in pendenza della pronuncia sulla domanda delle ricorrenti al Tribunale di annullare la decisione di infrazione. La stessa decisione di infrazione sarebbe stata adottata in violazione della presunzione di innocenza, come stabilito dalla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T-180/15, EU:T:2017:795, punti da 253 a 269). Pertanto, le ricorrenti sarebbero nella stessa posizione di un soggetto non destinatario: esse non godrebbero di tutte le garanzie inerenti all'esercizio dei diritti della difesa nell'ambito di un procedimento che segua il suo corso normale e si concluda con una decisione sulla fondatezza dell'addebito. Le ricorrenti sostengono che ciò dovrebbe prevenire qualsiasi pubblicazione della decisione di infrazione, fin quando il Tribunale non completerà il controllo sulle conclusioni della Commissione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, tramite il consigliere-auditore, ha agito oltre le proprie competenze di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE («il mandato del consigliere-auditore») ⁽²⁾ laddove ha preteso di aggirare una decisione della DG Concorrenza che le imponeva di non pubblicare parte della decisione di infrazione (e si è basata su quella decisione illegittima per rifiutarsi di impedire la pubblicazione di analoghe parti della decisione di infrazione). La Commissione, agendo attraverso il consigliere-auditore, non disporrebbe del potere di operare in tali termini (v. sentenza del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione, T-462/12, EU:T:2015:508, punto 31).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel valutare le censure delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del mandato del consigliere-auditore e pertanto non ha rispettato il segreto professionale, come richiesto dalla menzionata disposizione, dall'articolo 339 TFUE e dall'articolo 28 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio ⁽³⁾. La Commissione avrebbe errato nel ritenere che gli elementi controversi non rispettassero il criterio per essere qualificati come informazioni coperte dal segreto professionale (v. sentenza del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, T-198/03, EU:T:2006:136) e per altre ragioni.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della tutela dell'identità degli individui, per quanto concerne un ex dipendente delle ricorrenti e le persone facenti parte del comitato esecutivo delle ricorrenti, incluso il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha proposto di pubblicare informazioni che avrebbero rivelato, o avrebbero potuto rivelare, l'identità di quell'ex dipendente e il presunto stato d'animo dei dipendenti delle ricorrenti in quel momento.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione europea C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

⁽²⁾ Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, 20.10.2011, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, 4.1.2003, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 luglio 2018 — Altice Europe / Commissione**(Causa T-425/18)**

(2018/C 341/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Altice Europe NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2018) 2418 final del 24 aprile 2018 che infligge un'ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾ (caso M.7993 — Altice/PT Portogallo, procedimento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento);
- in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre in maniera sostanziale le ammende inflitte agli articoli 3 e 4 della decisione; e
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e dei principi di legalità e di presunzione di innocenza, nei limiti in cui la decisione impugnata applica la nozione di «realizzazione» di una concentrazione al di là della sua portata e del suo significato.

La ricorrente afferma che la «realizzazione» di una concentrazione ai fini degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 richiederebbe qualcosa di più di una «possibilità di esercitare un'influenza determinante» su un'impresa e che nessuno degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata integrerebbe una realizzazione. La ricorrente fa valere, inoltre, che, nell'estendere indebitamente la nozione di «realizzazione», la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità sancito all'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché la presunzione di innocenza garantita dall'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Secondo motivo, vertente sull'errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nella parte della decisione impugnata in cui si afferma che la ricorrente ha acquisito il controllo esclusivo della PT Portugal.

La decisione impugnata sarebbe inficiata da un errore di fatto e di diritto nella parte in cui stabilisce che la ricorrente ha acquisito il controllo esclusivo della PT Portugal e ha realizzato la concentrazione mediante l'acquisizione di tale controllo esclusivo della PT Portugal.

3. Terzo motivo, vertente sull'errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nell'accertare l'esistenza di violazioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.

Le clausole preparatorie asseritamente contenute nel contratto di compravendita avrebbero avuto natura accessoria e non avrebbero integrato una realizzazione anticipata di una concentrazione. Inoltre, la ricorrente non avrebbe effettivamente esercitato alcuna influenza determinante sulla PT Portugal prima della conclusione dell'accordo. La Commissione non avrebbe potuto ragionevolmente fondarsi sui sette elementi menzionati nella sezione 4.2.1. della decisione impugnata per accertare l'esercizio da parte della ricorrente di un controllo effettivo sulla PT Portugal. Da ultimo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e di fatto nella parte in cui stabilisce che la comunicazione di informazioni alla ricorrente contribuisce all'accertamento dell'esercizio di un controllo.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi del *ne bis in idem*, di proporzionalità, del divieto di doppia sanzione, nonché su un'eccezione di illegittimità degli articoli 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004.

Con l'irrogazione di due ammende allo stesso autore per la medesima condotta sulla base di due disposizioni di legge a tutela dello stesso interesse giuridico, la decisione impugnata ha asseritamente violato il principio del *ne bis in idem* sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio di proporzionalità di cui all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il divieto di doppia sanzione fondato sui principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. La ricorrente solleva un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE rispetto agli articoli 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 che consentirebbero alla Commissione di sanzionare due volte il medesimo autore per la stessa condotta già sanzionata dagli articoli 7, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004.

5. Quinto motivo, vertente sull'illegittimità delle sanzioni e sulla loro contrarietà al principio di proporzionalità.

La decisione impugnata violerebbe l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, nei limiti in cui infligge ammende alla ricorrente nonostante la mancanza di colpa o dolo e in assenza di inosservanza degli obiettivi della normativa dell'Unione in materia di controllo delle concentrazioni. La decisione impugnata violerebbe l'articolo 296 TFUE e l'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a causa della carenza di motivazione riguardante l'importo delle ammende. La decisione impugnata violerebbe inoltre il principio di proporzionalità, in quanto infligge una seconda ammenda ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 per la medesima condotta già sanzionata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Da ultimo, le ammende sarebbero contrarie al principio di proporzionalità poiché la decisione impugnata non terrebbe debitamente conto di tutte le circostanze rilevanti in sede di determinazione dei loro importi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1) (il «regolamento n. 139/2004»).

Ricorso proposto l'11 luglio 2018 — Bizbike e Hartmobile/Commissione

(Causa T-426/18)

(2018/C 341/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bizbike (Wielsbeke, Paesi Bassi), Hartmobile BV (Amsterdam, Netherlands) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile presente ricorso;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione del 2 maggio 2018 che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾ per i motivi illustrati nel ricorso; e
- condannare la Commissione europea e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle circostanze di fatto e di diritto con conseguente violazione dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2016/1036 ⁽²⁾ e, in particolare, dell'obbligo di determinare in capo agli importatori un livello sufficiente di conoscenza o consapevolezza del dumping e del pregiudizio sofferti dall'industria dell'Unione al fine di disporre la registrazione delle importazioni.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, in fase d'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2016/1036, dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Le ricorrenti sostengono che, imputando alle ricorrenti la presunta consapevolezza dell'asserita sussistenza di dumping e pregiudizio e attribuendo loro la conoscenza dei fatti prima che venisse adottata una qualsiasi misura, il regolamento 2018/671 violerebbe il principio della certezza del diritto.

Il regolamento 2018/671, sviluppando un'interpretazione della presunta consapevolezza che vanifica sia la natura eccezionale sia i requisiti del processo di registrazione delle importazioni, violerebbe anche il principio di tutela del legittimo affidamento.

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di fatto e di diritto risultante dalla violazione dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera f), del regolamento 2016/1036 e dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), del regolamento 2016/1037 ⁽³⁾, per aver omesso di valutare tutte le prove pertinenti, relative ai fattori economici rilevanti che incidono sulle prestazioni dell'industria dell'Unione, al fine di stabilire il pregiudizio e un nesso di causalità con le importazioni del prodotto in esame.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti, per non aver fornito rapido e tempestivo accesso alle principali osservazioni presentate dai denunciati, a discapito della capacità delle ricorrenti di confutare in modo corretto ed efficace gli argomenti dei denunciati concernenti il rispetto dei requisiti di legge per imporre la registrazione delle importazioni.
5. Quinto motivo, vertente sulla mancanza di un ragionamento sufficiente a motivare le principali conclusioni del regolamento 2018/671 al fine di giustificare la registrazione delle importazioni e, più in particolare, fornire una spiegazione adeguata della ragione per cui un pregiudizio aggiuntivo sarebbe asseritamente causato da un continuo aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a prezzi asseritamente decrescenti, senza tenere sufficientemente conto delle osservazioni delle ricorrenti in senso contrario.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione del 2 maggio 2018 che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 113, 3.5.2018, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 55).

Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commissione

(Causa T-429/18)

(2018/C 341/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BRF SA (Itajaí, Brasile) e SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (rappresentate da: D. Arts e G. van Thuyne, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 ⁽¹⁾;
- in via subordinata, annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/700, nella parte in cui elimina gli stabilimenti della BRF SA e della SHB Comercio e Industria de Alimentos SA, indicati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700, dagli elenchi menzionati all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700; e
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola l'articolo 296, secondo paragrafo, TFUE, in quanto non specifica i motivi su cui si basa il regolamento di esecuzione stesso.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando il regolamento di esecuzione, la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti, quale previsto all'articolo 41, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, privando le ricorrenti del loro diritto di essere ascoltate.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 854/2004 ⁽²⁾, nel valutare la conformità di singoli stabilimenti, e sul fatto che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti rilevanti.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola il principio di non discriminazione, poiché tratta le ricorrenti in un modo diverso rispetto ad altri esportatori brasiliani di prodotti a base di pollame che si trovano in una situazione analoga.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola il principio di proporzionalità, eccedendo i limiti di ciò che è idoneo e necessario per tutelare la salute pubblica.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola l'articolo 291, paragrafo 3, TFUE e gli articoli 3, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, e 11 del regolamento UE 182/2011 ⁽³⁾, violando le forme sostanziali ivi contenute.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell'8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (GU 2018, L 118, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU 2004, L 139, pag. 206)

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 82/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 291)

Ricorso proposto il 25 luglio 2018 –Zotkov/ Commissione europea

(Causa T-457/18)

(2018/C 341/34)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rosen D. Zotkov (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Stankov, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare l'*annullamento* della decisione N. Ares (2018)2294884 della convenuta del 30 aprile 2018 e disporre il *riesame* della stessa alla luce della domanda del ricorrente di concessione di un'indennità finanziaria per i suoi genitori, previa *correzione* del calcolo finanziario in base ai motivi e agli argomenti esposti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'interpretazione da parte della convenuta (e sul calcolo finanziario da essa derivante) della decisione n. 50-2004/28.5.2004 della Commissione riguardo all'attuazione pratica della decisione nel computo degli immobili residenziali, interpretazione e calcolo che il ricorrente considera errati
 - lacune nell'interpretazione dal punto di vista della specificità (economico-finanziaria) della materia regolata dalla decisione della Commissione,
 - interpretazione che si fonda su premesse oggettivamente impossibili
 - contraddizione interna tra le diverse parti della decisione della Commissione, prese in considerazione in modo complessivo e non separatamente, risultante dalla definizione dell'interpretazione della convenuta
 - interpretazione soggettiva e controversa di termini, nozioni e formulazioni di cui al testo della decisione della Commissione, che per loro natura non sono univoci dal punto di vista linguistico e/o comunemente accettato
 - preferenza accordata a criteri teorici per i singoli elementi finanziari, per i quali sono disponibili criteri fattuali.
2. Secondo motivo, vertente sull'interpretazione da parte della convenuta (e sul calcolo finanziario da essa derivante) della decisione n. 50-2004/28.5.2004 della Commissione riguardo all'attuazione pratica della decisione nell'applicazione della ponderazione (coefficiente) per paese, interpretazione e calcolo che il ricorrente considera errati
 - l'interpretazione e l'applicazione della ponderazione (coefficiente) per paese ad un elemento concreto del calcolo finanziario in contrasto con la natura stessa e la logica di tale coefficiente dal punto di vista della teoria e della prassi economico-finanziaria.

Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Causa T-465/18)

(2018/C 341/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: A. Argyriadis, dikigoros)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio di cui trattasi: domanda di registrazione nell'Unione europea del marchio verbale «EUROLAMP pioneers in new technology» — Domanda di registrazione n. 16 180 879

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 maggio 2018 nel procedimento R 1358/2017- 1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;
- annullare la decisione impugnata;
- accogliere integralmente la domanda n. 16 180 879 per la registrazione del marchio nell'Unione europea con riguardo a tutti i beni in oggetto;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)**(Causa T-466/18)**

(2018/C 341/36)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: A. Argyriadis, dikigoros)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio di cui trattasi: domanda di registrazione nell'Unione europea del marchio figurativo colorato «EUROLAMP pioneers in new technology», che rappresenta la combinazione dei seguenti colori: verde e nero — Domanda di registrazione n. 16 180 821

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 maggio 2018 nel procedimento R 1359/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;
- annullare la decisione impugnata;
- accogliere integralmente la domanda n. 16 180 821 per la registrazione del marchio nell'Unione europea con riguardo a tutti i beni in oggetto;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001;
 - violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1001.
-

Ricorso proposto il 30 luglio 2018 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS)**(Causa T-467/18)**

(2018/C 341/37)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il lituano***Parti***Ricorrente:* Audimas AB (Kaunas, Lituania) (rappresentante: G. Domkutė-Lukauskienė, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Audi AG (Ingolstadt, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo AUDIMAS oggetto di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 251 000*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 maggio 2018 nel procedimento R 2425/2017-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e mantenere la registrazione n. 1 251 000 del marchio «AUDIMAS» del ricorrente per i beni e servizi delle classi 18, 25 e 35 della Classificazione di Nizza;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso (qualora la controinteressata intervenga nel presente procedimento) alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 luglio 2018 — Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)**(Causa T-469/18)**

(2018/C 341/38)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth QC)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HEATCOAT — Domanda di registrazione n. 16 865 263*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 maggio 2018 nel procedimento R 36/2018-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata; e
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dal ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 agosto 2018 — Užstato sistemos administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Raffigurazione di una bottiglia e una freccia)

(Causa T-477/18)

(2018/C 341/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Lituania) (rappresentante: I. Lukauskienė, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di una bottiglia e una freccia) — Domanda di registrazione n. 14 481 519

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 maggio 2018 nel procedimento R 2203/2017-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui dispone che la decisione della divisione di opposizione del 21 agosto 2017 secondo cui i segni creavano una impressione generale differente che escluderebbe il rischio di confusione è annullata e che è valida la decisione della divisione di opposizione del 21 agosto 2017;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 3 agosto 2018 — Multifit / EUIPO (Premiere)**(Causa T-479/18)**

(2018/C 341/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «Premiere» — Domanda di registrazione n. 16 660 383

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 maggio 2018 nel procedimento R 2365/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT